

## O.d.G. P.d.L. 342

Il Consiglio Comunale di.....

Premesso

- l'emergenza della situazione economica-occupazionale-fiscale che attanaglia i cittadini della nostra Comunità non pare più risolvibile né in tempi brevi né in modi adeguati da parte di uno Stato Centrale appesantito, impotente, inadempiente, lontano, assente
- il sacrificio richiesto alle imprese ed ai lavoratori del nostro territorio, in termini di prelievo tributario è ormai insopportabile e non trova più corrispondenza né giustificazione politico-istituzionale-rappresentativa atteso che il criterio di prelievo è ormai del tutto disancorato dal criterio di spesa
- il "patto di stabilità" impone alle Amministrazioni locali sacrifici e scelte non più accettabili a fronte dei bisogni e dei servizi essenziali da assicurare alle persone ed alle famiglie
- si avverte l'urgenza di indicare una soluzione che, poggiando sul principio della responsabilità, tanto dei singoli quanto delle Istituzioni rappresentative degli interessi collettivi, rifondi il patto sociale del Popolo Veneto valorizzando sentimenti di identità, solidarietà, legalità, giustizia, sicurezza, senso della cosa pubblica
- le Istituzioni e le leggi sono strumenti umani che nascono e muoiono nel tempo e giustificano la loro esistenza solo in funzione delle mutevoli esigenze dei singoli e delle Comunità organizzate che le hanno volute, ed hanno titolo di modificarle, esercitando democraticamente la propria sovranità
- il Consiglio Regionale del Veneto, massima espressione rappresentativa della potestà decisionale del Popolo Veneto, in data 22.04.1998 ha approvato la "Risoluzione 42" con la quale "Il Popolo Veneto ...invoca il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione ..." ed in data 28.11.2012 ha approvato la "Risoluzione 44" con la quale, alla fine, si "impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione ..." ed "impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione"
- in data 16.02.2013 è stato presentato e consegnato da migliaia di cittadini Veneti, alla assemblea legislativa regionale veneta in Venezia, il progetto di legge qui allegato con il quale si chiede alla Regione di indire un referendum per il 06.10.2013 per interpellare il Popolo Veneto in ordine alla propria volontà di autodeterminazione in conformità ai principi del diritto e nel rispetto della legittimità riconosciuta dalla Carta dell'ONU.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale di

riunito nella seduta convocata il

giorno

, rilevata la gravità, decisività e urgenza della attuale situazione storica,

riassunta nelle premesse del presente documento, dopo ampio dibattito

DICHIARA

di approvare il presente O.d.G. per sollecitare il Consiglio Regionale del Veneto a discutere e votare urgentemente la proposta di legge qui allegata avente ad oggetto la "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto" per la data del 06.10.2013 sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica Indipendente e sovrana? Si - No". Si allega copia del Progetto di legge citato.

Consiglio Regionale del Veneto IX Legislatura  
Progetto di legge n. 342

## INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

### **ARTICOLO 1**

1. Il Presidente del Veneto indice un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o no?".
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune compreso nel territorio Veneto.
4. Le operazioni di voto si terranno il giorno domenica 06 ottobre 2013 dalle ore 07.00 alle ore 22,00. Lo spoglio inizierà alla chiusura delle urne e la comunicazione dei risultati all'ufficio competente presso la Corte d'Appello di Venezia sarà effettuata al termine delle operazioni di spoglio con le modalità definite dalle procedure indicate dall'articolo seguente.

### **ARTICOLO 2**

1. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge saranno disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate dalla Giunta Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale ed ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni che, operando in Veneto, per la loro opera politica od associativa dichiarata formalmente in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal Ministero dell'Interno, hanno interesse positivo o negativo verso l'espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.
3. A garanzia della libera e corretta informazione sul referendum indetto, il Consiglio regionale del Veneto assicurerà un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario, ponendo in essere tutti gli strumenti necessari affinché l'insieme della popolazione e della società civile veneta abbiano tutte le informazioni e le conoscenze accurate per l'esercizio del diritto a decidere, promuovendo la loro partecipazione a tale processo.

### **ARTICOLO 3**

1. Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, in esecuzione della Risoluzione n. 44 approvata con Deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, si attivano, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed il Presidente della giunta Regionale del Veneto, in esecuzione della Risoluzione n. 44 approvata con Deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, sono tenuti a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione.

#### **ARTICOLO 4**

1. Il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, in caso di esito positivo del referendum, convoca entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio Regionale del Veneto, affinché adotti le conseguenti determinazioni nel pieno rispetto della volontà espressa dal Popolo Veneto.

#### **ARTICOLO 5**

1. Le spese necessarie per la indizione della consultazione referendaria saranno poste sul nuovo capitolo di Bilancio del Veneto denominato "residuo fiscale" quale voce a credito dallo Stato Italiano.

#### **ARTICOLO 6**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto la promulga entro il giorno successivo alla sua approvazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.